

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA**

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. con sede legale in Via Raffaele Rubattino, 54 - 20134 Milano iscritta nel registro delle imprese di Milano al n. 1793295(C.F. e P. IVA 05058230961), nella persona del legale rappresentante, l'Amministratore delegato Prof. Franco Cotana (di seguito, più brevemente "RSE")
PEC: rse@legalmail.it

E

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito indicata come "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale e domicilio fiscale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma (C. F. 01320740580 P. IVA 00985801000), rappresentata dal Direttore Generale Ing. Giorgio Graditi
PEC: enea@cert.enea.it

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito indicato come "CREA"), con sede legale in Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008), in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante Prof. Mario Pezzotti
PEC: crea@pec.crea.gov.it

congiuntamente denominati "le Parti"

PREMESSO CHE:

- RSE, una società a totale controllo pubblico indiretto, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è affidataria di Progetti finanziati dal *Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale* (nel seguito Ricerca di Sistema, RdS);
- RSE, nell'ambito della Ricerca di Sistema, svolge attività di ricerca finalizzate all'innovazione ed al miglioramento delle prestazioni del sistema elettro-energetico dal punto di vista dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale con ampia diffusione dei risultati;
- l'ENEA, ai sensi dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 come novellata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, è un Ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- l'ENEA ha maturato un elevato grado di professionalità nella gestione di progetti complessi a livello nazionale, europeo e internazionale fornendo prove, studi e misure finalizzati ad incrementare la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi, favorendone la sostenibilità e la valorizzazione ai fini produttivi e della competitività, ed opera nel settore energetico con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, ai nuovi vettori energetici sostenibili e alle tecnologie associate con progetti e programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione a livello nazionale ed internazionale; dispone di strumentazione di eccellenza e di una consolidata esperienza e capacità di innovazione tecnologica;
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- gli eventi globali degli ultimi anni, dalla pandemia all'instabilità degli approvvigionamenti, hanno messo in evidenza il ruolo centrale che il vettore energetico sostenibile, in tutte le sue forme, esercita sul mondo della produzione, dei servizi e delle famiglie;
- è emersa la necessità di promuovere un sostanziale cambio di paradigma nel modo di consumare e produrre l'energia e non solo, in grado di conciliare gli obiettivi di sostenibilità ambientale, con quelli economici e di inclusione sociale; una trasformazione o, meglio una transizione, in linea col percorso tracciato dagli indirizzi della nuova proposta del PNIEC e degli investimenti previsti dal PNRR;
- nel giugno del 2019 la Commissione europea ha presentato il Green Deal Europeo, il quale mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica netta entro il 2050 e che a tal fine sono state messe in campo diverse iniziative;
- nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato il piano "Fit for 55", un insieme di proposte volte a rivedere e aggiornare diverse normative dell'Unione Europea al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici che l'UE si è imposta. Attraverso tali misure l'UE vuole garantire una transizione giusta e socialmente equa, mantenere e rafforzare l'innovazione e la competitività dell'industria e sostenere la posizione leader dell'UE nella lotta globale contro i cambiamenti climatici;
- l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, avvenuta nel febbraio 2022, ha causato gravi perturbazioni del sistema energetico mondiale ed europeo. Per tale motivo a maggio 2022 la commissione UE ha presentato il piano Repower - EU, che si inserisce nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", il quale mira a ridurre rapidamente nel breve termine e del tutto nel lungo termine, la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi attraverso azioni quali la diversificazione, a prezzi ragionevoli, dell'approvvigionamento energetico, incremento del risparmio energetico e forti investimenti nello sviluppo e penetrazione delle energie rinnovabili;

- al G20 del 2023 , è stata presentata dalla presidenza di turno, India, la Global Biofuels Alliance (GBA), il cui obiettivo è quello di favorire il progresso e l'adozione diffusa dei biocarburanti, in particolare quelli derivanti da scarti agricoli, canna da zucchero e grano, facilitando i progressi tecnologici, sviluppando solide partnership internazionali, condividendo policy e best practices, definendo solidi standard e procedure di certificazione, al fine di aumentare l'uso dei biocarburanti nei trasporti. I paesi fondatori sono India, USA e Brasile. L'Italia insieme a Bangladesh, Argentina, Sudafrica, Mauritius ed Emirati Arabi sono tra i paesi aderenti. Canada e Singapore sono al momento paesi osservatori;
- il settore agroenergetico, per le sue intrinseche caratteristiche, rappresenta un asset strategico per l'economia nazionale e, come altri settori produttivi, sarà chiamato a fornire il suo contributo al processo di decarbonizzazione dell'economia nazionale. Per questo dovrà affrontare significative trasformazioni, con la conseguente necessità di innovare i modelli economici e i processi produttivi per tutti gli attori della filiera;
- RSE, nell'ambito del fondo della Ricerca di Sistema, ha sviluppato un progetto di ricerca, che ha l'obiettivo di analizzare quale possa essere il percorso di transizione energetica dei settori produttivi, tra cui quello agro alimentare, declinato nelle diverse filiere, analizzando le possibili soluzioni e valutandone i relativi impatti, singoli e combinati;
- l'ENEA nell'ambito delle proprie finalità strategiche ha condotto esperienze e sviluppato competenze sulle tematiche agroenergetiche (agrovoltaiico, processi termochimici, biologici e biotecnologici a partire dalla biomassa, per la produzione di energia, termica/elettrica, biocarburanti avanzati, bioidrogeno, etc..) che possono essere valorizzate per fornire supporto alla decarbonizzazione del tessuto industriale nazionale, compreso il settore agroalimentare;
- il CREA svolge attività nel campo dell'ingegneria dei biosistemi, e in particolare nella trasformazione energetica delle biomasse agroforestali residuali e agro-zootecniche attraverso processi sia termochimici (Combustione diretta e Gassificazione) sia biochimici (Digestione Anaerobica) con particolare attenzione agli impatti sociali, alla sostenibilità ambientale e alla circolarità delle soluzioni proposte, nonché allo studio degli impatti economici e delle strategie politiche e gestionali sulle bioenergie;
- la decarbonizzazione del settore agroalimentare, per la sua realizzazione implica la conoscenza delle pratiche agricole, della struttura delle aziende interessate, del loro livello tecnologico e dei loro consumi, così come delle loro prospettive di innovazione e delle barriere che ne impediscono gli investimenti; tali informazioni che devono derivare, oltre che da un'analisi di sistema, anche da una ricognizione sul campo tra le aziende e i soggetti oggetto di studio;
- è altresì importante individuare casi di eccellenza che possano costituire un incoraggiamento e una traccia per le piccole e medie imprese che spesso, non avendo al loro interno le opportune strutture tecniche e operative per affrontare le nuove soluzioni, hanno difficoltà al cambiamento e per questo richiedono un opportuno percorso di accompagnamento e di supporto;
- la complessità e l'articolazione del progetto richiede un approccio multidisciplinare in grado di conciliare gli aspetti "energetici" con le competenze agricole, che spaziano

dalla genetica alla fisiologia, alla meccanica e robotica, allo studio dei mezzi tecnici innovativi per la gestione sostenibile delle produzioni, alla gestione della fertilità e della funzionalità dei suoli, alla silvicoltura, all'ecologia degli ambienti naturali e coltivati, agli allevamenti, ai processi dell'industria agroalimentare, alle proprietà nutrizionali degli alimenti e al loro consumo ottimale per mantenere una buona salute e ridurre gli sprechi, con un occhio sempre attento alla tutela del consumatore;

- i firmatari, consapevoli della finalità di interesse pubblico sono disponibili a contribuire ad una ricerca sperimentale finalizzata ad accrescere la conoscenza collettiva nelle materie oggetto della propria attività;
- i firmatari hanno significative, integrate e complementari competenze sui temi riguardanti la transizione energetica ed in particolare del settore agroenergetico;
- i firmatari con lo scopo comune di accrescere le conoscenze scientifiche, favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'interesse collettivo, sono interessate a collaborare allo sviluppo di attività di comune interesse nell'ambito degli obiettivi precedentemente esposti.

Con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 Oggetto della collaborazione

Le Parti accettano di concorrere a realizzare attività in collaborazione finalizzate ad una ricerca di interesse comune per lo svolgimento delle attività sinteticamente indicate:

- Modelli di filiere agro energetiche sostenibili;
- Filiere tecnologiche per la produzione di bioenergia, e biocarburanti avanzati;
- Approfondimenti sulle tecnologie per la produzione di biometano da biomasse e rifiuti, con approfondimenti sulle tecniche di upgrading, stoccaggio, liquefazione e trasporto, stoccaggio e trasporto; il tutto per meglio rispondere agli obiettivi nazionali legati al REpower-EU e agli piani strategici;
- Filiere tecnologiche per la produzione di idrogeno da biomasse e rifiuti attraverso processi termochimici e biotecnologici bioidrogeno;
- Efficienza energetica nelle filiere agricole e agroalimentari, in agricoltura, zootecnia, silvicoltura e nelle nuove pratiche colturali;
- Uso razionale dell'energia per la riduzione di fitofarmaci e fertilizzanti chimici, e loro conversione in prodotti bio.
- Utilizzo di droni e tecniche satellitari e droni, tra cui l'agricoltura di precisione;
- Aspetti energetici, tecnologici e di compatibilità con le attività agricole e zootecniche degli impianti fotovoltaici a terra (agrivoltaico);
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- Silvicoltura sostenibile e filiere per lo stoccaggio di CO2 attraverso anche biochar e gli usi energetici con tecnologie a basse emissioni di inquinanti;

- Studio delle possibilità di promozione e sviluppo delle nuove tecnologie digitali nel quadro di modelli di agricoltura 4.0, per poter coniugare fabbisogni crescenti di cibo, preservare la qualità dei prodotti, ridurre il consumo energetico e l'impatto ambientale delle produzioni;
- Analisi del ruolo dell'innovazione tecnologica per una gestione efficiente delle risorse energetiche e non energetiche nei processi di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e nelle successive fasi di trasporto e distribuzione;
- Analisi delle potenzialità di elettrificazione dei consumi e/o promozione di forme di autoconsumo individuale e collettivo, abbinate ad una promozione e sviluppo della produzione in loco da fonti rinnovabili;
- Analisi delle pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili (e.g. agricoltura rigenerativa, carbon farming);
- Individuazione di casi di eccellenza e di buone pratiche, raccolta di esperienze innovative e casi studio emblematici di esempio per stimolare al cambiamento;
- Sviluppo di un approccio di filiera, sviluppando, per quanto possibile un approccio olistico, in grado di seguire e tracciare il passaggio dalla produzione agricola al prodotto finale messo a disposizione del consumatore, analizzando le diverse fasi di trasformazione, i servizi a valore aggiunto applicati al prodotto agricolo;
- Sviluppo di proposte di policy che favoriscano la creazione di un ecosistema favorevole per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche rispetto agli obiettivi della decarbonizzazione e al contempo che siano in grado di incoraggiare le imprese e, in generale il settore al cambiamento, nella logica di rendere tali interventi economicamente sostenibili e conformi alle indicazioni del Green Deal;

così come dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 6-11) e generali (artt. 12-22), parti integranti e sostanziali del presente protocollo di intesa.

Art. 3 Durata e Rinnovo

Il presente Protocollo di intesa avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti.

L'eventuale rinnovo del presente Protocollo di intesa dovrà essere sottoscritto tra le medesime Parti e seguire le stesse procedure di stipula del Protocollo originale.

Art. 4 Non onerosità della collaborazione

Il presente Protocollo di intesa ha valore esclusivamente programmatico e non comporta alcun flusso finanziario per le Parti.

Ciascuna delle Parti sosterrà i costi delle attività da essa svolte, secondo la ripartizione dei ruoli che sarà indicata nei successivi Accordi Operativi.

È inteso, inoltre, che il presente Protocollo non costituisce tra le Parti alcuna joint venture, partnership societaria, costituzione di società terza o altro, ma disciplina una collaborazione volta al solo compimento delle attività descritte all'Art. 2.

Art. 5 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute nell'Art. 11 delle Condizioni generali.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 6 Attività

6.1 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività saranno definiti nell'ambito degli Accordi operativi stipulati in base a quanto previsto al comma 6.2.

6.2 Accordi operativi

6.2.1 L'attuazione del presente Protocollo sarà disciplinata mediante specifici Accordi operativi nei quali saranno definite le attività di dettaglio e i ruoli delle Parti nelle singole attività, sarà regolata la disciplina di eventuali impegni finanziari e progettuali, il trattamento di brevetti, diritti di autore e opere dell'ingegno, nonché la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

6.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'Art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

6.2.3 Le attività oggetto degli Accordi operativi saranno svolte presso le sedi dei partner. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.

6.3 Proroghe e modifiche del Protocollo di intesa

6.3.1 Le Parti, prima della scadenza di cui all'Art. 3, potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Protocollo, su richiesta di una delle Parti.

6.3.2 Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Art. 2, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Art.2.

6.3.3 Le Parti potranno concordare che il termine di scadenza del presente Protocollo, di cui all'Art. 3, venga anticipato.

Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni

7.1 Le parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente i risultati parziali o finali conseguiti.

7.2 La corrispondenza verso RSE dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: rse@legalmail.it

7.3 La corrispondenza verso ENEA dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: enea@cert.enea.it

7.4 La corrispondenza verso CREA dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Via della Navicella 2/4, 00184 Roma; EMAIL crea@crea.gov.it; PEC crea@pec.crea.gov.it

Art. 8 Proprietà dei risultati

8.1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri ove essi siano chiaramente distinguibili, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente Protocollo e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori di esserne riconosciuti autori, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Art. 2 saranno in contitolarità tra le Parti.

8.2 I risultati parziali o finali conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte in esecuzione del presente Protocollo non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa.

9. Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

9.1 Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Protocollo di intesa.

9.2 In difetto di accordo tra le Parti, le stesse potranno comunque procedere autonomamente alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non compromettano i diritti sui risultati di cui le altre Parti siano titolari esclusive, perché conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente Protocollo.

9.3 Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati, comunque conseguiti, di essere riconosciuti e indicati come tali.

Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze

10.1 Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti, antecedentemente alla stipula del presente Protocollo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

10.2 Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del Protocollo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dalle altre Parti prima della firma del Protocollo e necessarie per lo svolgimento delle attività.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 11 Definizioni

Risultati delle attività: conoscenze generate nell'ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.

Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione del Protocollo di intesa, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al Protocollo.

Diritti d'accesso: diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del Protocollo di intesa.

Informazioni Riservate: comprendono tutte le informazioni finanziarie e societarie riguardanti la parte divulgante (incluse, tra l'altro, dati, informazioni, *report* relativi alla politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di *performance* della parte divulgante e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante, all'attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro) e che riporteranno espressamente la dicitura "riservato" o "confidenziale".

Le informazioni fornite oralmente saranno considerate Informazioni Riservate se nei cinque giorni successivi alla loro divulgazione, esse saranno anche comunicate in forma scritta riportando la richiamata dicitura comma precedente.

Art. 12 Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di Legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nel comma 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa.

Art. 13 Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo di intesa. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è a carico del soggetto a cui è attribuita, per Legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 14 Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo di intesa da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 15 Confidenzialità

15.1 Le parti concordano che le Informazioni Riservate, come definite nell'Art. 11, restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente Protocollo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse, tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente Protocollo.

15.2 L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine del Protocollo e per ulteriori 2 (due) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

15.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno, senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

15.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 2 (due) anni successivi alla scadenza del termine di durata del Protocollo.

15.5 Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 16 Recesso e risoluzione

16.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo di intesa ovvero di risolverlo consensualmente, il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

16.2 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte del Protocollo già eseguita.

16.3 In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte recedente corrisponderà all'altra l'importo delle spese eventualmente sostenute, in base agli Accordi operativi, fino al momento dell'intervenuto recesso.

Art. 17 Forza maggiore

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Protocollo e si obbliga,

altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

Art. 18 Controversie

18.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere e/o derivare dal presente Protocollo o collegata ad esso, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.

18.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo d'intesa.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

19.1 Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell'ambito delle attività rese in esecuzione del presente Protocollo, esclusivamente per i fini strettamente necessari all'espletamento delle stesse.

19.2 Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del D. Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e delle linee guida elaborate dallo European Data Protection Board (EDPB), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

19.3 Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

19.4 Con il presente Protocollo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

19.5 Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando le altre Parti da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.

Art. 20 Codice etico

Le Parti sono a conoscenza che RSE, in quanto Società in controllo pubblico, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, saranno applicati i principi di prevenzione dei reati con particolare riferimento alle aree a rischio identificate nei predetti documenti e negli annessi codici di comportamento, che sono consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it, e che le Parti dichiarano di aver letto e compreso.

Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue s.m.i.

Le Parti sono consapevoli che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 21 Firma digitale, Spese di registrazione, imposta di bollo

Il presente Protocollo d'intesa, redatto in un unico originale, è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti; è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, primo comma, e dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, a cura e spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72. L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta da RSE quale Parte proponente.

Art. 22 Disposizioni finali

Il presente Protocollo sostituisce e supera ogni precedente accordo concluso fra le Parti e, l'eventuale conflitto con disposizioni contenute in accordi precedenti, si intenderà risolto con prevalenza della formulazione qui riportata.

Ricerca sul Sistema Energetico
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Prof. Franco Cotana

*Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile*
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giorgio Graditi

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Mario Pezzotti